



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio bonifiche e rifiuti

Determinazione N. 1640 / 2024

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS.N.152/2006 E S.M.I. ALLA DITTA TAV ROTTAMI S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN VIA DELL'INDUSTRIA 55 - 30010 CAMPOGARA (VE).

Il Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 71 del 30/12/2023, relativo all’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia all’Ing. Nicola Torricella;
- viii. la determinazione n. 262 del 30/01/2024 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;

- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamati:

- i. il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";
- ii. il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- iii. il D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020 e ss.mm.ii che reca gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- iv. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- v. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- vi. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)";
- vii. il D.M. n. 69 del 28.03.2018 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/2006;
- viii. il D.M. n.188 del 22.09.2020 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/2006;
- ix. il DM n. 152 del 27.09.2022 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.L.gs. n. 152/2006";
- x. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xi. il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";

- xii. il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»»;
- xiii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xiv. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- xv. la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xvi. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xvii. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xviii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xix. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xx. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxi. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- xxii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xxiii. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;

Premesso che:

- con determina prot. n. 107982 del 20.12.2017, la ditta TAV ROTTAMI di Tassetto Vanni con sede legale in Via dell'Industria 55 30010 Camponogara (VE), è stata autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi. per l'attività di recupero di rifiuti presso l'impianto sito in Via dell'Industria, 55 – 30010 a Camponogara (VE);
- con determina n. 3080/2022 prot. n. 66521 del 15.11.2022 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi alla ditta Tav Rottami di Tassetto Vanni (C.F.03411650272) per l'impianto sito in Via dell'Industria 55 – 30010 Camponogara (VE);
- l'attività non rientra tra i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006 poiché la potenzialità giornaliera dell'attività di recupero non supererà le 10 t/g;

- con determinazione prot. 36894 del 23.06.2022 è stata accolta l'asseverazione di non incidenza ambientale presentata dalla ditta, secondo quanto previsto dall'All. A punto 2.2 della DGRV n. 1400/2017;

Visto che con nota acquisita agli atti con prot. n. 22934 del 09.04.2024, la ditta Tav Rottami s.r.l. ha chiesto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione n. 3080/2022 prot. n. 66521 del 15.11.2022 rilasciata alla ditta Tav Rottami di Tassetto Vanni, allegando la visura camerale aggiornata, l'atto notarile di cessione di azienda del 30.03.2024 registrato a Venezia il 28.03.2024 al n.8283 serie 1T, e il verbale di assemblea straordinaria del 20.03.2024 registrato a Venezia il 26.03.2024 al n.7801 serie 1T;

Considerato che l'Atto Notarile di cessione di azienda avrà effetto a partire dal 20.06.2024;

Visto che con prot. n. 26610 del 23.04.2024 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;

Visto che non sono pervenute osservazioni alla comunicazione prot. n. 26610 del 23.04.2024;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

Visto che l'attività svolta dalla ditta TAV ROTTAMI di Tassetto Vanni è garantita dall'appendice n. 4 alla polizza fideiussoria n. 00A0701852 emessa da Groupama Assicurazioni con scadenza il 03.12.2027 e dalla polizza RCI n. 102539759 emessa da Groupama Assicurazioni per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 30.09.2024;

Dato atto che la ditta TAV ROTTAMI di Tassetto Vanni è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento Europeo n.333/2011 con scadenza il 17.10.2026;

Visto che con nota prot. 78484 del 23.09.2015 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile Tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Visto che con nota prot.n. 72873 del 14.12.2022 la ditta ha trasmesso la non sussistenza di deleghe ambientali;

Considerato che con nota acquisita al prot.n.29402 del 08.05.2024 la ditta ha chiesto di eliminare la prescrizione di cui al punto 29 della determina prot.n. 66521 del 15.11.2022

Vista inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 5257/2023 che ha annullato la prescrizione per cui *"Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della regione veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della l.r. 52/2012"*;

Ritenuto pertanto di annullare d'ufficio la prescrizione di cui al punto 29) della determina prot.n. 66521 del 15.11.2022 e di modificare, ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, la prescrizione di cui al punto 35) della determina prot.n. 66521 del 15.11.2022;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della voltura dell'autorizzazione richiesta con istanza prot. n. 22934 del 09.04.2024;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n.90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 08.07.2024, risulta rispettato;

DETERMINA

1. E' trasferita, in favore della società Tav Rottami s.r.l. (C.F. 03936620271), con sede legale e operativa in Via dell'Industria 55 - 30010 Camponogara (VE), la titolarità del provvedimento n. 3080/2022 prot. n. 66521 del 15.11.2022 di autorizzazione per lo svolgimento delle operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. E' contestualmente trasferita a favore della società Tav Rottami s.r.l. (C.F. 03936620271), con sede legale e operativa in Via dell'Industria 55 - 30010 Camponogara (VE), la titolarità della determina prot. 36894 del 23.06.2022 di Accertamento della non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale rilasciata per l'impianto in oggetto

3. A partire dall'efficacia del presente provvedimento, l'autorizzazione n. 3080/2022 prot. n. 66521 del 15.11.2022 è sostituita dal presente provvedimento.
4. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione da parte della Scrivente della polizza fideiussoria di cui al punto successivo.
5. **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta è tenuta a presentare l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione (voltura), dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello trasmesso unitamente** al presente provvedimento. La suddetta fideiussione/appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
6. **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione la voltura della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI).
7. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
8. La polizza prestata ha una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione e pertanto il suo rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza** della polizza stessa.
9. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza** delle garanzie finanziarie, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
10. **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione la voltura della certificazione del Regolamento Europeo n.333/2011.
11. Il presente provvedimento ha **validità fino al 15.11.2032** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.

RIFIUTI

12. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13: Messa in riserva di rifiuti eseguibile su tutte le tipologie di rifiuto;

R12^A Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinate a successivo recupero;

R12^{EL} Eliminazione delle frazioni estranee sui rifiuti in ingresso;

R12^{SC} Operazioni di selezione e cernita di rifiuti in ingresso, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate ad altri cicli di recupero o eventuale smaltimento;

R12^{RV} Riduzione volumetrica di rifiuti;

R4 Consistente in operazioni di selezione, cernita ed adeguamento volumetrico, per l'ottenimento di cessati rifiuti (EoW) per l'industria metallurgica conformi alle specifiche individuate nel Regolamento Europeo n. 333/2011;

D15: deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività di recupero di rottami ferrosi e metallici.

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

13. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella tabella seguente.

CER	Descrizione	Attività
100210	Scaglie di laminazione	R13 R12 ^{EL}
110501	Zinco solido	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV}
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 R12 ^{EL}
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 R12 ^{EL}
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13 R12 ^{EL}
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13 R12 ^{EL}
150104	Imballaggi metallici	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV} R4
160117	Metalli ferrosi	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV} R4
160118	Metalli non ferrosi	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV}
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13 R12 ^{SC}
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13 R12 ^{SC} R4
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (RAEE)	R13 R12 ^{SC} R4
170401	Rame, bronzo, ottone	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV}
170402	alluminio	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV}
170403	piombo	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV}
170404	zinco	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV}
170405	Ferro e acciaio	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV} R4
170406	stagno	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV}
170407	Metalli misti	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV}
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13 R12 ^{SC}
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV} R4
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV}
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV}
191202	Metalli ferrosi	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV} R4
191203	Metalli non ferrosi	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV}
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (RAEE)	R13 R12 ^{SC}
200140	Metallo	R13 R12 ^{SC} R12 ^{EI} R12 ^A R12 ^{RV} R4

14. L'attività di recupero R4 si riferisce esclusivamente al recupero della componente ferrosa del rifiuto, gestita secondo il regolamento Europeo n. 333/2011. Lo scarto esitato dal trattamento dovrà essere codificato e gestito come rifiuto.

15. La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto (R13) e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15) non può superare le **110 tonnellate** di cui:

60 t di rifiuti costituiti da materiali ferrosi in attesa di trattamento presso l'impianto (R4 o R12) o di eventuale conferimento presso altri impianti autorizzati al loro trattamento;

50 t di rifiuti costituiti da metalli non ferrosi, rottami elettrici ed elettronici in attesa di trattamento presso l'impianto (R12) o di eventuale conferimento presso altri impianti autorizzati al loro trattamento.

16. Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito resta subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al **punto 51**, nonché agli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in relazione alla tipologia di materiale.
17. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **3500 tonn/anno (10 tonn/giorno)** di cui:

2500 t/anno di rifiuti costituiti da metalli ferrosi (R13/R12/R4);

1000 t/anno di rifiuti costituiti da metalli non ferrosi, rottami elettrici ed elettronici, spezzoni di cavo di rame ricoperto, apparecchi elettrici ed elettronici (R13/R12).

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

18. L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni** dall'ottenimento.
19. L'operazione di recupero R12^{EI}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
20. L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sui rifiuti elencati nella tabella di cui al **punto 13**.
21. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
22. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
23. Le operazioni di adeguamento volumetrico mediante pressatura potranno essere effettuate, nei casi previsti dalla tabella sopra riportata, solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione.
24. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
25. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso e ai rifiuti prodotti in uscita

26. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo

tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, dovrà essere effettuata dalla ditta una verifica preliminare presso il produttore dei rifiuti, al fine di accertare la conformità a quanto dichiarato nella caratterizzazione di base.

27. I rifiuti identificati dai codici CER “voce a specchio” potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
28. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
 - CER 160214, 160216, 200136: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - CER 170411 “cavi con conduttore ricoperto”: i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi “vecchi” provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica;
29. Il ritiro dei RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49 del 14.03.2014 per le operazioni di recupero autorizzate dal presente provvedimento è subordinato alla preventiva presentazione a questa Amministrazione dell'Attestazione di Iscrizione al Centro di Coordinamento di cui all'art. 33 c. 2 del D.Lgs. 49/2014.
30. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
31. Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
32. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
33. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
34. I rifiuti prodotti dall'attività, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente **punto 15**, sono identificati con CER 19.12.xx. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al **punto 15**. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all' ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.
35. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.
36. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la seguente tabella:

conferimenti di rifiuti urbani da UTENZE DOMESTICHE – Comune di

DATA CONFERIMENTO	QUANTITATIVO (KG) RIFIUTI URBANI CONFERITI	CODICE EER rifiuti urbani	QUANTITATIVI (KG) effettivamente avviati a recupero/riciclo AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO	Quantitativo dei sovralli (KG) della selezione dei rifiuti urbani
TOTALE ANNUO				

37. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la seguente tabella:

conferimenti di rifiuti urbani da UTENZE NON DOMESTICHE – anno 20..

DATA CONFERIMENTO	NOMINATIVO PERSONA GIURIDICA* *avente attività rientrante nell'allegato L- quiquies del D.Lgs. n. 152/2006	P.IVA	QUANTITATIVO (KG) RIFIUTI URBANI CONFERITI	COMUNE DI PROVENIENZA dei RIFIUTI URBANI	CODICE EER rifiuti urbani* *rientrante nell'allegato L- quater prodotti dalle attività di cui all'allegato L- quiquies del D.Lgs. n. 152/2006	QUANTITATIVI (KG) effettivamente avviati a recupero/riciclo AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO	Quantitativo dei sovralli (KG) della selezione dei rifiuti urbani	Impianto di destino dei sovralli della selezione dei rifiuti urbani
TOTALE ANNUO								

38. Potranno essere classificati con CER 170101 i rifiuti prodotti dalla selezione e cernita o riduzione volumetrica del rifiuto in ingresso codificato con CER 170405, identificato come putrelle e/o travi in ferro e materiale ferroso derivante da demolizione, prodotto tramite il distaccamento della componente muraria rimasta incollata alla struttura ferrosa nonostante la demolizione.
39. Potranno essere classificati con CER 160214 - 160216 e 170411 i rifiuti derivanti dalla selezione e cernita intesa come smontaggio di RAEE di origine industriale (160214) oppure urbana (200136). Resta inteso che per eventuali RAEE rinvenuti accidentalmente all'interno di cassoni in ingresso aventi CER 170405 dovrà essere effettuata la comunicazione di produzione occasionale di rifiuto con CER diverso dal 1912XX, ovvero CER 160214 e/o 160216.
40. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le End of Waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste dal Regolamento Europeo n. 333/2011 o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate.
41. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche

aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.

42. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
43. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
44. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
45. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
46. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

47. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
48. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
49. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
50. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12^{SC}.
51. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare i **4 metri**. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
52. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
53. Non potranno essere stoccati all'interno dello stesso cassone rifiuti conferiti in impianto (R13) aventi codici CER diverso.
54. La messa in riserva dei rifiuti in area esterna dovrà essere effettuata in contenitori chiusi, e le procedure gestionali non ne devono prevedere l'apertura, al fine di evitare il dilavamento meteorico. Lo stato di manutenzione dei cassoni dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
55. Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice CER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti mobili fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avere un'altezza di **almeno 50 cm** inferiore a quella dei setti utilizzati e non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.

56. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo “first in – first out”). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d’opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
57. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
58. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
59. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
60. I recipienti, utilizzati all’interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell’impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
61. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare **i 180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l’esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
62. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall’Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.

Disposizioni generali

63. I macchinari utilizzati per l’attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
64. L’impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall’art. 178 del D.Lgs 152/06, nell’osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
65. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l’impianto.
66. L’attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
67. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell’aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
68. Il titolare dell’autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all’art. 10 del D.M. 120/2014.
69. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l’eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l’avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all’art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall’interessato.

70. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
71. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
72. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
73. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
74. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
75. La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
76. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
77. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
78. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
79. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
80. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di Camponogara (VE) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
81. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
82. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa

Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

83. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
84. E' fatta salva la conformità dell'impianto al DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti".
85. E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
86. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
87. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta TAV ROTTAMI di Tassetto Vanni e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", al Comune di Camponogara VE, all'Ulss 3 Serenissima e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente

MOD_RIF00_D01_rev02